Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 12 agosto 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 1° giugno 1966, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate:

Medaglie di bronzo

BOTONDI Pier Giorgio, vigile del fuoco, il 17 marzo 1965 in Terni.

Con prontezza e decisione, si tuffava, completamente vestito, nelle impetuose acque di un fiume per soccorrere una giovane che vi si era gettata a scopo suicida, riuscendo, con grave rischio personale e dopo non lievi sforzi, a trarla in salvo.

DI LORENZO Vito, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 20 marzo 1965 in Palermo.

Benchè indisposto, si lanciava senza esitazione, con generoso altruismo, nelle fredde acque del mare in soccorso di una donna che vi si era gettata a scopo suicida, riuscendo a salvarla da sicura morte.

QUATTROCCHI Francesco, bersagliere, l'8 giugno 1965 in Roma.

Affrontato coraggiosamente un cavallo che si era immesso a forte andatura in una piazza cittadina, trainando una carrozza priva di conducente e provocando un grande panico fra i presenti, riusciva, coadiuvato da altri due militari, ad immobilizzarlo.

GAGLIOTI Vincenzo, appuntato dei carabinieri, il 25 giugno 1965 in Ardore, frazione San Nicola (Reggio Calabria).

Attivamente impegnato nell'opera di spegnimento di un incendio, sviluppatosi a seguito dell'esplosione di una fabbrica di fuochi di artificio, allontanava, esponendo la propria vita a grave rischio, una bombola di gas dalle macerie ancora in fiamme.

SOLLAZZO Filippo Antonio, il 25 giugno 1965 in Ardore, frazione San Nicola (Reggio Calabria).

Con generoso impulso, incurante della propria incolumità, riusciva ad estrarre dalle macerie di una fabbrica di fuochi d'artificio, distrutta da un'improvvisa esplosione ed ancora in fiamme, un uomo gravemente ferito, portandolo, quindi, sulle proprie spalle fino alle prime case dell'abitato.

MORANDO Angelo, vigile del fuoco sommozzatore, il 5 luglio 1965 in Genova, località Nervi e Bogliasco.

Con spiccato senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, si tuffava nel mare in burrasca per soccorrere un uomo ghermito, sulla scogliera, da una violenta ondata ed in procinto di annegare: riusciva a trascinarlo al largo ed a trarlo in salvo su un elicottero giunto nel frattempo. Si faceva, quindi, calare in prossimità di altra scogliera in aiuto di una persona gravemente ferita, consentendone il trasporto a terra a mezzo dello stesso elicottero. Nei due difficili interventi dimostrava non comune perizia e grande coraggio.

MANFREDI Piero, cannoniere sr., il 9 luglio 1965 in Roma-Fiumicino.

Con elevato senso di altruismo si tuffava coraggiosamente nelle agitate acque del mare in soccorso di quattro persone che, per il capovolgimento dell'imbarcazione sulla quale si trovavano, erano in procinto di annegare. Riusciva, con l'aiuto di altri generosi, a trarre in salvo alla riva tre dei pericolanti, mentre nulla poteva fare, nonostante i ripetuti tentativi, per il quarto ormai scomparso fra i gorghi.

REBEGGIANI Bruno, cannoniere sr., il 9 luglio 1965 in Roma-Fiumicino.

Con elevato senso di altruismo si tuffava coraggiosamente nelle agitate acque del mare in soccorso di quattro persone

che, per il capovolgimento dell'imbarcazione sulla quale si trovavano, erano in procinto di annegare. Riusciva, con l'aiuto di altri generosi, a trarre in salvo alla riva tre dei pericolanti, mentre nulla poteva fare, nonostante i ripetuti tentativi, per il quarto ormai scomparso fra i gorghi.

RIZZI Giuseppe, marinaio sv., il 9 luglio 1965 in Roma-Fiumicino.

Con elevato senso di altruismo si tuffava coraggiosamente nelle agitate acque del mare in soccorso di quattro persone che, per il capovolgimento dell'imbarcazione sulla quale si trovavano, erano in procinto di annegare. Riusciva, con l'aiuto di altri generosi, a trarre in salvo alla riva tre dei pericolanti, mentre nulla poteva fare, nonostante i ripetuti tentativi, per il quarto ormai scomparso fra i gorghi.

TRAGGIAI G. Franco, marinaio sv., il 9 luglio 1965 in Roma-Fiumicino.

Con elevato senso di altruismo si tuffava coraggiosamente nelle agitate acque del mare in soccorso di quattro persone che, per il capovolgimento dell'imbarcazione sulla quale si trovavano, erano in procinto di annegare. Riusciva, con l'aiuto di altri generosi, a trarre in salvo alla riva tre dei pericolanti, mentre nulla poteva fare, nonostante i ripetuti tentativi, per il quarto ormai scomparso fra i gorghi.

BAMBACE Rocco, tenente di vascello, il 3 agosto 1965 in Livorno, località Marroccone.

Con nobile impulso, si tuffava nel mare agitato per portare aiuto ad un giovane che, a notevole distanza dalla riva, ormai allo stremo delle forze, stava per essere travolto dalla violenza dei marosi. Riusciva, dopo notevoli difficoltà, a trarre in salvo il pericolante.

GALASSO Cosimo, vice brigadiere dei carabinieri, il 19 agosto 1965 in Cropani (Catanzaro).

Sorpresi due giovani intenti a sparare su una pubblica strada, si portava, senza esitazione ed incurante del pericolo, alle spalle di uno di loro per disarmarlo e arrestarlo. Nella colluttazione seguitane, cui partecipava anche l'altro, sebbene ferito da un proiettile al collo persisteva, con alto senso del dovere, nel tentativo fino allo stremo delle forze.

LO BASSO Gino, ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi Antincendi, il 24-27 agosto 1965 in Genova.

Incaricato di dirigere le operazioni di spegnimento di un violento incendio sviluppatosi a bordo di una motonave ancorata nel porto, si adoperava senza posa nel difficile compito per tre giorni e tre notti, mettendo in luce le sue migliori doti di perizia e di ardimento.

LOCCHI Felice, brigadiere dei carabinieri, il 28 agosto 1965 in Pisa.

Con eccezionale prontezza di spirito e grande sprezzo del pericolo, si lanciava in soccorso di un'anziana persona che, in una stazione ferroviaria, si era accasciata, per un improvviso malore, sulle rotaie nel momento in cui stava sopraggiungendo un treno. Riusciva a salvarla da sicura morte pochi istanti prima del transito del convoglio.

ROSTAGNO Paolo, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 31 agosto 1965 in Bolano, frazione Ceparana (La Spezia).

Intervenuto con una squadra per soccorrere due operai che, sorpresi dalla improvvisa piena del fiume, si erano rifugiati su un isolotto ormai quasi sommerso dalle acque, visto inutile il tentativo di avvicinare con una barca i pericolanti, non esitava, incurante del grave rischio personale, a lanciarsi nel fiume, riuscendo, dopo dura lotta contro la impetuosa corrente, a raggiungere a nuoto l'isolotto. Per mezzo di una corda, portata seco ed assicurata con l'altro capo alla sponda, rendeva possibile il salvataggio dei due operai.

MALLOZZI Renato, capo nocchiero di porto 2ª classe, il 2 settembre 1965 in Roma, località Ponte Galeria e Maccarese.

Inviato con una squadra in alcune località romane devastate dall'alluvione, si prodigava, a bordo di un battello pneumatico, nelle operazioni di soccorso, contribuendo efficacemente, in ripetuti interventi e sotto la pioggia persistente, al salvataggio di numerose persone ed al trasporto in zona sicura di masserizie e bestiame.

GALLO Antonio, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 2 settembre 1965 in Roma, località Ponte Galeria.

Inviato con una squadra in una località romana devastata da piogge alluvionali, si prodigava per diverse ore, dando prova di coraggio e di elevato senso del dovere, nelle operazioni di salvataggio di alcune persone rimaste bloccate su un pullman rovesciato dalla violenza delle acque.

MURATORI Gianfranco, vigile del fuoco, il 2 settembre 1965 in Roma, località Malagrotta.

Mentre era intento alle operazioni di soccorso in una località romana devastata da piogge alluvionali, si lanciava in aiuto di un uomo che, aggrappato ad un albero, stava per essere travolto dalla violenza delle acque, riuscendo, a rischio della propria vita, a trarlo in salvo.

MATARAZZO Carmine, vigile scelto del fuoco, il 2 settembre 1965 in Roma, località Labaro.

Inviato con una squadra in una località romana devastata da piogge alluvionali, riusciva, operando con altri commilitoni, a trarre in salvo, con rischio della propria vita, due persone rimaste bloccate sulla cabina di un autotreno travolto dalla violenza delle acque.

CALABRESE Vincenzo, vigile del fuoco, il 2 settembre 1965 in Roma, località Labaro.

Inviato con una squadra in una località romana devastata da piogge alluvionali, riusciva, operando con altri commilitoni, a trarre in salvo, con rischio della propria vita, due persone rimaste bloccate sulla cabina di un autotreno travolto dalla violenza delle acque.

GIACINTI Mario, vigile del fuoco, il 2 settembre 1965 in Roma.

Durante le operazioni di soccorso alle località romane devastate da piogge alluvionali, accorreva, con generoso slancio, in aiuto di una donna prossima alla maternità che, travolta dalla violenza delle acque, stava per annegare, riuscendo a trarla in salvo.

(5256)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1966, n. **613.**

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DEI SOGGETTI

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonchè ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.

L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.

Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, semprechè per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonchè le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

Art. 3.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalità degli iscritti, della loro qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonchè della data di inizio dell'attività. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo, e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalità, la sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonchè la data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonchè all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalità, della sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonchè della data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.

Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

TITOLO II
DEGLI ORGANI

Art. 5.

E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

Art. 6.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

d) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

e) il direttore generale dell'Istituto;

f) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 otttobre 1935, n. 1827.

I componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Art. 7.

Spetta al Comitato di vigilanza:

1) vigilare sulla regolarità del versamento dei contributi dovuti alla Gestione e della liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;

3) formulare tempestivamente le previsioni sullo andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi.

Art. 8.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

TITOLO III
DEL FINANZIAMENTO

Art. 10.

Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati:

un contributo base, nella misura stabilita per la classe terza della Tabella *A*, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, nella misura di lire 1.200 mensili. La misura del contributo, nonchè l'aliquota da trasferire al Fondo sociale ai sensi del successivo articolo 16 potranno essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della Gestione in relazione al fabbisogno della Gestione stessa determinato dalle risultanze di bilancio ed al fine di garantire un apporto al Fondo sociale che, in aggiunta al contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15, consenta nel quinquennio 1965-1969 la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti istituita dalla presente legge.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

Art. 11.

I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione nei ruoli è ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.

Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed è ammesso solo per errore materiale, duplicazione, ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

La decisione del Comitato di vigilanza è definitiva.

I contributi relativi ad attività che hanno dato titolo alla iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, anche se prestate per periodi antecedenti alla iscrizione stessa, si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui i contributi stessi dovevano essere posti in riscossione.

Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla prescrizione.

Art. 12.

I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.

Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 — ultimo comma — della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 13.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani dagli iscritti all'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge ed alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, il relativo contributo nell'aliquota prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124.

L'aliquota predetta si applica sulla misura minima di retribuzione indicata dalla Tabella *A* allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, per la classe di contribuzione presa a riferimento per la determinazione del contributo base.

Dalla stessa data il contributo di cui al primo comma è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità e la vecchiaia, nella misura di lire 0,50 per giornata accertata ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

I contributi di cui ai precedenti commi sono riscossi unitamente al contributo dovuto dalle categorie stesse per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le somme riscosse sono versate dalle gestioni interessate all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rate semestrali posticipate.

TITOLO IV
PENSIONE SOCIALE

Art. 14.

I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.

Art. 15.

Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera *a*), della legge 21 luglio 1965, n. 903, è maggiorato, per il quinquennio 1965-69, in conseguenza dell'estensione della pensione sociale prevista dall'articolo precedente, dell'importo di lire venti miliardi da corrispondere, a decorrere dall'anno 1966 e sino all'anno 1970, in ragione di quattro miliardi di lire all'anno.

All'onere di lire quattro miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

La Gestione, per gli anni 1965-69, verserà al Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 75 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del precedente articolo 10.

TITOLO V
DELLE PRESTAZIONI

Art. 17.

L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, è stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità disciplinato dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.

Art. 18.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono ammessi alla liquidazione della pensione stessa coloro che abbiano già compiuto o compiano rispettivamente l'età di 65 anni se uomini e di 60 anni se donne e risultino iscritti, d'ufficio o in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963, continuativamente fino all'anno di pensionamento, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali in qualità di titolari o di familiari coadiutori e possano far valere il numero di contributi mensili versati per attività soggette all'obbligo assicurativo a norma della presente legge, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

Anni	*Contributi*
1966	12
1967	24
1968	36
1969	48
1970	60
1971	72
1972	84
1973	96
1974	108
1975	120
1976	132
1977	144
1978	156
1979	168

Coloro che in qualità di titolari o di familiari coadiutori risultano iscritti negli elenchi nominativi, d'ufficio o in base a denuncia presentata dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro l'anno di entrata in vigore della presente legge, sono ugualmente ammessi al pensionamento con i requisiti di età, di contribuzione e di continuativa iscrizione previsti dal comma primo del presente articolo, ma la corresponsione delle rate di pensione è ritardata di un anno, di due anni o di tre anni a seconda che l'iscrizione risulti essere stata effettuata rispettivamente negli anni 1964, 1965 e 1966.

Ai soggetti considerati nel precedente comma e limitatamente nell'anno o negli anni per i quali non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12-*sub* 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda.

Per gli agenti e i rappresentanti di commercio e per gli agenti delle librerie di stazione che non risultano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali entro la data del 31 dicembre 1963, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, se gli stessi risultano iscritti rispettivamente all'E.N.A.S.A.R.C.O. o all'E.N.P.D.E.D.P. prima di tale data.

Art. 19.

Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge è fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili.

Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto.

L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione è tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui è in godimento.

TITOLO VI
COORDINAMENTO DEGLI ORDINAMENTI PENSIONISTICI DEI LAVORATORI AUTONOMI E NORME SULL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

Art. 20.

I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge

risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.

Art. 21.

Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.

Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono, anche se utilizzati per la liquidazione di una pensione diretta, possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di riversibilità e della misura di essa, sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'articolo 18 della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di riversibilità e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, con esclusione dei contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 22.

Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria.

A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sarà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 10.

La copertura predetta non potrà essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1° luglio 1920 o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, nè per periodi già coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge.

I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonchè quelli versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa.

Art. 23.

Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

Art. 24.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 5, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della convenzione citata.

Art. 25.

Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli esercenti attività

commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed è integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.

Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini o il 60° se donne;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai precedenti commi primo e terzo, lettera *a*), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le norme di cui al secondo comma. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla decorrenza della precedente e, ove segua ad un supplemento liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

I supplementi di cui al presente articolo assorbono l'integrazione concessa a norma delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione e comportano l'applicazione delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria concernenti le maggiorazioni dei supplementi di pensione.

In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi fini sono computati i contributi che, alla data della morte, non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

Art. 26.

I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera *a*) del citato articolo 4 il limite di età per la concessione del supplemento di pensione è stabilito al 65° anno di età per gli uomini e al 60° anno per le donne.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 27.

Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, qualora non svolgano attività comunque soggette alle anzidette forme assicurative o all'assicurazione generale obbligatoria e non raggiungano i requisiti richiesti per il diritto a proseguire volontariamente l'assicurazione in alcune delle Gestioni assicurative di cui sopra, compresa quella di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono effettuare versamenti volontari nella forma di assicurazione per lavoro autonomo nella quale hanno contribuito da ultimo se, effettuato il cumulo di tutti i contributi versati in loro favore sia nell'assicurazione generale obbligatoria sia nelle forme di assicurazione per lavoro autonomo, risultino in possesso dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

Art. 28.

I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono costituirsi forme di pensione a carattere volontario per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad Istituti o imprese autorizzati all'esercizio dell'assicurazione privata.

Per la forma da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno emanate le relative norme regolamentari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le associazioni di categoria interessate.

Le tariffe e le modalità per la loro applicazione saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; tali tariffe potranno essere variate tutte le volte che ciò sia reso necessario, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con la stessa procedura seguita per l'approvazione delle tariffe medesime.

Le forme da affidarsi in gestione ad Istituti o ad imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione privata saranno regolate mediante convenzioni da stipularsi con le associazioni di categorie interessate e da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base a tariffe approvate nei modi di legge.

Art. 29.

Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera *a*) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate — sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. — le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni.

TITOLO VII
ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI TITOLARI DI PENSIONE DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE

Art. 30.

L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, semprechè agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi purchè conviventi ed a carico, indicati nell'articolo 3 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.

Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Art. 31.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

Art. 32.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 30 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 31 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto all'assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera *a*), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo massimo di 80 milioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun esercente attività commerciale iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.

In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38, comma quarto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

Art. 33.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, nonchè del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 34.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera *a*) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all'articolo 38, lettera *a*), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera *a*) del precedente articolo 32 provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attività commerciali col proprio Fondo di solidarietà nazionale.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 35.

La vigilanza sulla esecuzione della presente legge e della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, è demandata all'Ispettorato del lavoro.

Art. 36.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre la opposizione o il ricorso.

Art. 37.

Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le sanzioni civili e penali comminate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonchè le disposizioni per la composizione amministrativa delle contravvenzioni di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 38.

Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.

Art. 39.

Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Art. 40.

A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del precedente articolo 11, i contributi relativi all'anno 1965 direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO — PRETI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 22 luglio 1966, n. **614**.

Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Delimitazione delle zone e piani quinquennali

Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da livelli di reddito *pro capite* della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attività industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando ciò sia indispensabile, a territori facenti parte di più Province.

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui all'articolo 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente legge con quelli a carattere ordinario.

I piani predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede ed assume la denominazione di Ministro per gli interventi strardinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Ai fini della delimitazione delle zone depresse e della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato interministeriale per la ricostruzione e il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi interessi, dai Presidenti delle Regioni costituite.

Per la formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse comprese nei territori di rispettiva competenza.

Fino alla costituzione delle Regioni a Statuto ordinario, alla delimitazione delle zone depresse e alla predisposizione dei piani si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Le delimitazioni di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, sono effettuate sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Realizzazione degli interventi

Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo precedente, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo sono autorizzati a realizzare gli interventi straordinari previsti dai successivi articoli mediante programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei piani di cui al precedente articolo, d'intesa con le Regioni costituite.

I programmi esecutivi annuali sono approvati, previo accertamento della loro conformità ai piani quinquennali di cui all'articolo 1, dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo integrato come previsto nel quinto comma dell'articolo stesso. Lo stesso Comitato impartisce le direttive per la loro attuazione e determina le priorità, i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi.

Ai fini dell'attuazione dei programmi esecutivi annuali approvati per i territori delle Regioni a Statuto speciale, l'esercizio delle attribuzioni dei Ministeri di cui al primo comma è delegato alle Amministrazioni regionali. A tal fine, dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole Regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni ad esse delegate.

Le Regioni comunicano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la situazione degli impegni assunti e lo stato di attuazione degli interventi nel territorio regionale.

Art. 3.

Esecuzione di opere pubbliche

I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nelle zone depresse, nonchè a completare, nelle stesse zone, le opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, numero 647, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonchè la viabilità diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e idroviarie e le località suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.

Le opere di cui ai commi precedenti e quelle necessarie alla realizzazione delle iniziative industriali sono dichiarate di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Tali disposizioni si applicano anche per le espropriazioni promosse allo stesso scopo da Enti locali ed eventuali loro consorzi all'uopo costituiti.

Art. 4.

Agevolazioni per lo sviluppo delle attività agricole

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a realizzare, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del precedente articolo 1, interventi di carattere straordinario diretti a:

a) fornire alle imprese agricole l'assistenza per l'organizzazione aziendale;

b) svolgere programmi di sperimentazione agraria di particolare interesse per lo sviluppo economico delle zone;

c) costruire, in caso di assenza di adeguate iniziative e quando l'impianto abbia rilevante interesse ai fini della valorizzazione della zona, impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, da affidare in gestione ad Enti pubblici, a cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese di produttori agricoli, commerciali, ed industriali, che esercitino la loro attività nella zona nella quale viene realizzato l'impianto. Gli enti gestori hanno facoltà di acquistare la proprietà dell'impianto, versando al Ministero dell'agricoltura il corrispettivo del costo dello stesso, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma della lettera *d*) del presente articolo;

d) concedere agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, nonchè ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, contributi, nella misura massima del 45 per cento, sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda, nonchè contributi integrativi rispetto a quelli previsti da altre leggi, in misura non superiore al 20 per cento, per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale;

e) concedere contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione, fino alla misura massima del 20 per cento, al capitale di cooperative o società aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attività di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Nei territori nei quali non operano gli enti di sviluppo, tali contributi possono essere concessi ad altri enti operanti nel settore, determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e sentite, per quanto di competenza, le Amministrazioni regionali interessate.

Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a*), *b*), c), *d*), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organismi di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuti giuridicamente e, laddove esistono, anche degli enti di sviluppo secondo le competenze a questi demandate dalla legge 21 luglio 1965, n. 901 e dei consorzi di bonifica, secondo le competenze stabilite dalla legislazione vigente.

Nelle zone di cui al primo comma il tasso di interesse previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per i mutui concessi agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, nonchè ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, è ridotto di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento.

Art. 5.

Finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali

Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione di nuovi impianti industriali, aventi per oggetto la produzione di beni, per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli ivi esistenti, gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole imprese industriali.

Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del finanziamento stesso, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio tenendo conto delle caratteristiche e della intensità della depressione. In ogni caso il tasso non può essere inferiore nè la durata superiore a quanto fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del comma precedente, il Ministro per l'industria e il commercio è autorizzato a concedere agli

Istituti di credito un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

Art. 6.

Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche

Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonchè di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato.

Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche e, comunque, idonei a favorire le attività turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.

Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui al precdente articolo 1, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In ogni caso il tasso anzidetto non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro per il turismo e lo spettocolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

Art. 7.

Costituzione di una società finanziaria interregionale per lo sviluppo delle zone dell'Italia centrale

Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e le aziende di credito di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitati ad esercitare la attività nei territori delle provincie dell'Italia centrale riconosciuti depressi in base al primo comma dell'articolo 1, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Società finanziaria interregionale che potrà essere costituita dall'Istituto mobiliare italiano, per promuovere la realizzazione, nelle zone depresse dell'Italia centrale, delimitate ai sensi dell'articolo 1, di iniziative industriali, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali.

La Società finanziaria di cui al precedente comma può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga al limite di cui all'articolo 2410 del Codice civile.

Art. 8.

Esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali

Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività - rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura - da ogni tributo diretto sul reddito.

Per le nuove imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire.

Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste o richiamate dalla presente legge, sono determinate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TERRITORI MONTANI

Art. 9.

Limiti territoriali di applicabilità

Nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la recettività alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal presente capo, qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui al capo precedente.

Art. 10.

Esecuzione e completamento di opere pubbliche

Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono alla realizzazione di opere pubbliche indicate all'articolo 3 e al completamento - previo accertamento della loro funzionalità - di quelle già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante programmi predisposti, ai sensi del precedente articolo 2, sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 11.

Sperimentazione zootecnica

Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad in-

terventi di carattere straordinario per svolgere programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna.

Art. 12.
Agevolazioni alle iniziative turistiche, industriali e all'artigianato

Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, sono concessi mutui a tasso agevolato e contributi fino al 10 per cento della spesa alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero per la realizzazione delle iniziative turistiche indicate nel primo comma del precedente articolo 6, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1.

Le stesse agevolazioni possono essere concesse ad Enti locali o a loro Consorzi per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma, nonchè per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche o comunque idonei a favorire le attività turistiche, ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

Alla concessione dei contributi provvedono gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, sentite le Amministrazioni provinciali. Nelle Regioni a Statuto speciale provvedono le Amministrazioni regionali interessate.

Alle imprese e agli Enti indicati rispettivamente al primo e al secondo comma del presente articolo, nonchè alle nuove imprese industriali e artigiane che si costituiscono nei territori anzidetti e in quelli indicati dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con i limiti e le modalità previsti dallo stesso articolo.

Alle nuove imprese esercenti nei territori montani, di cui al precedente articolo 9, impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con le modalità previste dallo stesso articolo, ove l'investimento in impianti fissi non superi il limite di 3 miliardi di lire.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.
Finanziamento degli interventi

Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 18.690 milioni più 39.380 milioni nell'esercizio finanziario 1966, di lire 39.380 milioni negli esercizi 1967 e 1968, di lire 41.380 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 21.790 milioni nell'esercizio 1970. L'anzidetta spesa è comprensiva della quota destinata alle spese di qualsiasi natura necessarie per la predisposizione dei piani pluriennali, determinata con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Le somme autorizzate, ripartite dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, in relazione agli interventi da effettuare, sono attribuite con decreto del Ministro per il tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri predetti.

All'onere di lire 18.690 milioni più lire 39.380 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 e alla maggiore spesa per il personale della segreteria di cui all'articolo 18 valutata, per l'esercizio stesso in lire 270 milioni, si farà fronte per l'importo di lire 18.690 milioni e di 90 milioni mediante utilizzo di parte dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e per l'importo di lire 39.380 milioni e rispettivamente di lire 180 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1966.

Gli stanziamenti che in tutto o in parte rimanessero inutilizzati alla fine di ciascun esercizio potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
Stanziamenti per i territori montani

Ai territori montani, di cui al precedente articolo 9, oltre allo stanziamento previsto dal successivo articolo 15, viene riservata, per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, una quota di spesa che sarà determinata dal Comitato interministeriale per la ricostruzione in sede di approvazione dei piani pluriennali, tenendo conto della superficie territoriale, della popolazione e degli interventi da effettuare nei territori stessi.

Art. 15.
Utilizzazione dello stanziamento per l'anno 1966

L'intero stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario 1966 è destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entità e della funzionalità delle opere, nonchè dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 16.
Stanziamenti integrativi

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1967 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali, possono essere autorizzate, sulla base del programma di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi previsti dalla presente legge in aggiunta a quelle autorizzate dal precedente articolo 13.

Tali maggiori somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quindi, a seguito del riparto da effetturasi con le modalità previste dal precedente articolo 13, attribuite con decreto del Ministro per il tesoro ai singoli stati di previsione della

spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo.

Art. 17.
Norme finali e transitorie

Ferme restando le agevolazioni già concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957, n. 635, le dichiarazioni ed i riconoscimenti di « località economicamente depresse », effettuati in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, nonchè dell'articolo 8 della citata legge numero 635 e successive modificazioni e integrazioni, perdono ogni efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

L'esenzione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi nelle località già riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge cessa di avere vigore il 31 dicembre 1980.

Art. 18.
Disposizioni finali

Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, è soppresso.

Il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 per l'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, si avvale della segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Il limite massimo di personale previsto dallo stesso articolo è elevato a 160 unità.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato che presta la propria attività presso la segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole « Ministro per il tesoro » va aggiunto « nonchè stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 1 ».

Art. 19.
Relazione al Parlamento

In allegato alla relazione annuale sulla attuazione del piano di coordinamento, prevista dall'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord riferisce sui provvedimenti adottati in ordine alla delimitazione delle zone depresse ed ai piani quinquennali di coordinamento, nonchè sugli interventi realizzati a norma della presente legge.

La relazione comprenderà un'analisi della distribuzione dei finanziamenti accordati per territori, settori e categorie.

Art. 20.
Abrogazione di norme

Le disposizioni di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte, incompatibili con le norme della presente legge, sono abrogate.

Art. 21.
Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

MORO — NENNI — PICCIONI — PASTORE — RUBINACCI — SCAGLIA — BERTINELLI — FANFANI — TAVIANI — — REALE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI — GUI — MANCINI — RESTIVO — SCALFARO — SPAGNOLLI — ANDREOTTI — BOSCO — TOLLOY — NATALI — BO — MARIOTTI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1965, con il quale l'on. dott. Palmiro Foresi è stato confermato nell'incarico di presidente dell'Ente medesimo;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1962, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto è scaduto per compiuto triennio e che pertanto si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Considerato che ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1951, n. 1669, i rappresentanti degli iscritti all'Ente devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali del personale dell'Ente e dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Benvenuto dott. Silvio, Colapinto dott. Michele, Ghezzi dott. Carlo, Giannelli dott. Vincenzo, Janni Tolomeo, Pagella prof. Mario, Passacantilli dott. Secondo e Vetere Ugo, in rappresentanza degli iscritti all'Ente;

Jemma rag. Ernesto e Stallone Pietro, in rappresentanza dei pensionati statali;

Pinnarò dott. Salvatore, in rappresentanza dei magistrati;

Tagliamonte amm. squadra (aus.) Corrado, in rappresentanza del personale militare;

Armati dott. Franco, in rappresentanza del personale amministrativo dell'Ente;

Cerza prof. dott. Luigi, in rappresentanza del personale sanitario dell'Ente;

Mezzacapo prof. dott. Camillo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Altarelli dott. Angelo e Campanella dott. Domenico, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Albanese dott. Angiolino e Prestipino dott. Pietro, designati dal Ministro per il tesoro;

De Leoni dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1966
Registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 40

(6452)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1962, concernente la composizione del Collegio sindacale dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerato che il Collegio sindacale dell'Ente predetto è scaduto per compiuto triennio e che pertanto si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Considerato che ai sensi dell'art. 23 della legge precitata i rappresentanti degli iscritti all'Ente devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decretano:

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è ricostituito come segue:

Mazzetti dott. Paolo, membro effettivo con funzioni di presidente e Oliva dott. Guido, membro supplente, designati dal presidente della Corte dei conti;

D'Amato dott. Nicola, membro effettivo e De Angelis dott. Luigi, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cossu dott. Edmondo, membro effettivo e Calzolari rag. Bruno, membro supplente, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Dainelli dott. Luigi, membro effettivo e Ponzio dottor Antonio, membro supplente, designati dal Ministro per il tesoro;

Ascenzi dott. Enzo e Brogi Oreste, membri effettivi; Aimone Attilio e Ligotti dott. Amedeo, membri supplenti, in rappresentanza degli iscritti all'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6453)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1966.

Modifica alla Tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, e successive modificazioni, concernente la Tabella « A Import »;

Considerata l'opportunità di sottoporre, in via temporanea, ad autorizzazione ministeriale l'importazione da Formosa dell'acido glutammico e suoi sali;

Decreta:

L'importazione delle merci sottoindicate da Formosa è sottoposta, in via temporanea, ad autorizzazione ministeriale:

v. d. 29.23 Stat. 32 - acido glutammico e suoi sali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 giugno 1966

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

(6451)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1966.

Sostituzione di due membri della Commissione regionale di vigilanza per le Marche per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2778 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 2330 del 9 maggio 1966, con la quale il provveditore alle opere pubbliche di Ancona ha comunicato che, a seguito del collocamento a riposo del dott. Enrico Patti, già membro di diritto della predetta Commissione in qualità di vice provveditore alle opere pubbliche, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla stessa Commissione con l'attuale vice provveditore dott. Giovanni Martuscelli;

Vista la lettera n. 1143 del 17 maggio 1966, con la quale l'avvocato distrettuale dello Stato di Ancona ha designato il sostituto avvocato dello Stato avv. Glauco Nori, quale membro della predetta Commissione regionale, in rappresentanza della stessa Avvocatura, in sostituzione dell'avv. Antonino Freni, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre far luogo alle sopraindicate sostituzioni:

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Martuscelli, vice provveditore alle opere pubbliche di Ancona è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per le Marche, in sostituzione del dott. Ercole Patti, collocato a riposo.

Art. 2.

L'avv. Glauco Nori, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Ancona, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza in parola, in sostituzione dell'avv. Antonino Freni, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1966

(6429) *Il Ministro:* MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per l'Emilia per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7557 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 24 maggio 1966, n. 24592, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna ha comunicato che la locale Camera confederale del lavoro ha designato quale membro della predetta Commissione regionale, in rappresentanza della stessa C.G.I.L. il sig. Guido Muzzi, in sostituzione della signora Fernanda Tagliavini, dimissionaria;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Guido Muzzi, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla C.G.I.L. è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia in sostituzione della signora Fernanda Tagliavini, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1966

(6427) *Il Ministro:* MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1966.

Sostituzione del segretario della Commissione regionale di vigilanza per il Lazio per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 1286 in data 16 marzo 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il

Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 14 maggio 1966, n. 8, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio ha proposto che l'incarico di segretario della Commissione in parola sia affidato al dott. Giuseppe Jannone, segretario R. A., in sostituzione del dott. Luigi Berruti, direttore di sezione dell'A. C., impossibilitato a svolgere le relative funzioni per i suoi attuali impegni di servizio presso il predetto Provveditorato;

Ritenuto che occorre provvedere alla sopraindicata sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Jannone, segretario R. A., in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio è nominato segretario della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio, in sostituzione del dott. Luigi Berruti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

(6430)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per la Sardegna per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 465 in data 30 aprilele 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 01890 in data 3 giugno 1966, con la quale il prefetto di Cagliari ha designato quale membro della predetta Commissione regionale in rappresentanza della stessa Prefettura il vice prefetto dottor Cesare Roddi, in sostituzione del dott. Adriano Monarca, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Cesare Roddi, rappresentante della Prefettura, designato dal prefetto di Cagliari, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sardegna, in sostituzione del dott. Adriano Monarca, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

(6431)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1966.

Sostituzione del presidente della Commissione regionale di vigilanza per l'Abruzzo per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7024 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli artt. 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo e ne è stato nominato presidente il dott. Abele Colangelo, presidente di sezione della Corte di appello di L'Aquila;

Considerato che, a seguito della nomina del predetto dott. Colangelo a procuratore generale di quella Corte di appello, occorre provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di presidente della prefata Commissione regionale di vigilanza;

Vista la lettera n. 403/27 del 30 giugno 1966, con la quale il presidente della Corte di appello di l'Aquila ha proceduto alla designazione del nuovo presidente della Commissione regionale in parola nella persona del dott. Bruno Fracassi, presidente di sezione della Corte stessa;

Ritenuto di dover procedere alla suindicata nomina;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte di appello di l'Aquila, dott. Bruno Fracassi, designato dal presidente della Corte stessa, è nominato presidente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo, in sostituzione del dott. Abele Colangelo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

(6428)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1966.

Sostituzione del presidente dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, con la quale è stato soppresso il Comitato UNRRA-Casas ed è stato istituito l'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 6337 in data 23 marzo 1963, con il quale a' termini dell'art. 4 della citata legge n. 133, il prof. arch. Arnaldo Foschini è stato nominato per il quadriennio 23 marzo 1963-22 marzo 1967 presidente dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma, ed è stato provveduto altresì alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in parola;

Visto il decreto ministeriale n. 230 del 14 gennaio 1964, con il quale, a decorrere dal 15 gennaio 1964 il prof. dott. ing. Baldo De' Rossi è stato chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'I.S.E.S., quale membro esperto designato da questo Ministero;

Atteso che il prof. arch. Arnaldo Foschini ha presentato le dimissioni, per motivi di salute, dall'incarico di presidente dell'I.S.E.S.;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente dell'I.S.E.S.;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Baldo De' Rossi membro del Consiglio di amministrazione e vice presidente dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma, è nominato presidente dell'I.S.E.S. in sostituzione del prof. arch. Arnaldo Foschini dimissionario a decorrere dal 4 agosto 1966 e fino al 22 marzo 1967.

Roma, addì 4 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

(6483)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1966.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Borgoforte-Marcaria », in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Mantova in data 4 maggio 1966 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Borgoforte-Marcaria »;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Mantova in data 22 giugno 1966;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Borgoforte-Marcaria » collegante la strada statale n. 10 « Padana Inferiore » alla strada statale n. 420 « Sabbionetana » e alla strada statale n. 62 « della Cisa » in prossimità del ponte stabile sul Po di Borgoforte, con l'avvertenza che nelle intersezioni con le strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Mantova fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza », o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »;

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dai centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

(6459)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Declassificazione a comunale di un tratto di strada provinciale in provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 11 luglio 1964, con il quale il Consiglio provinciale di Gorizia, affermato che il tratto iniziale della strada provinciale « del Collio » possiede i requisiti stabiliti dalla citata legge n. 126 per essere classificata comunale ha chiesto che detto tratto, dal ponte sul fiume Isonzo al monumento-Ossario di Oslavia, venga declassificato a comunale e che di conseguenza vengano modificati l'itinerario e la lunghezza della anzidetta strada provinciale;

Sentito, a norma degli articoli 12 e 5 della suddetta legge n. 126 il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso parere favorevole con il voto 24 maggio 1966, n. 687;

Ritenuto che il tratto di strada sopradescritto possiede i requisiti di cui all'art. 7, lettera *a*), della ripetuta legge n. 126 ed è quindi opportuno classificarlo comunale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

a) la strada che unisce il ponte sul fiume Isonzo al monumento-Ossario di Oslavia, lunga km. 1+868, è declassificata dalla categoria delle strade provinciali e viene iscritta nell'elenco delle strade del comune di Gorizia;

b) a parziale modifica di quanto indicato nel decreto di classificazione 7 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 17 del 22 gennaio 1964, l'itinerario e l'estesa della strada provinciale « del Collio » divengono:

dal monumento-Ossario di Oslavia al confine di Stato con la Jugoslavia, km. 3+782.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

(6426)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con regio-decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1966 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	Lit. 152.000
Plata	» 164.000
Centro America - Sud Pacifico:	
La Guaira	Lit. 150.000
Barranquilla-Cristobal	» 163.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 202.000
Callao-Habana-Acapulco	» 219.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 249.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	Lit. 138.000
Beira	» 145.000
Durban	» 150.000
Capetown	» 154.000
Australia:	
Fremantle	Lit. 267.000
Melbourne-Adelaide	» 274.000
Sydney	» 281.000
Brisbane	» 287.000
Cairns	» 297.000

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età e di velocità di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	Lit. 145.000
Plata	» 155.000
Centro America - Sud Pacifico:	
La Guayra	Lit. 143.000
Barranquilla-Cristobal	» 154.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 193.000
Callao-Habana-Acapulco	» 209.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 237.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	Lit. 132.000
Beira	» 136.000
Durban	» 140.000
Capetown	» 145.000
Australia:	
Fremantle	Lit. 245.000
Melbourne-Adelaide	» 253.000
Sydney	» 258.000
Brisbane	» 263.000
Cairns	» 273.000

3. — Per le navi di cui ai punti 1) e 2), in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) Lit. 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 23.000 - 25.000 - 27.000 - 29.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 35.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 47.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 21.000 - 24.000 - 27.000 - 30.000 - 33.000 rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 39.000 - 51.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 21.000 - 23.500 - 26.000 - 28.500 - 31.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 37.000 - 49.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

4. — Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « G. Galilei », « Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. » « Flavia », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopra specificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) Lit. 31.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

c) Lit. 33.000 - 35.000 - 37.000 - 39.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) Lit. 45.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 57.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 31.000 - 34.000 - 37.000 - 40.000 - 43.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni in cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 49.000 - 61.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciali o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 31.000 - 33.500 - 36.000 - 38.500 - 41.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 47.000 - 59.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

5. — Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di Lit. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canada), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 1° agosto 1966

Il direttore generale: PLAJA

(6384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1966

1 Dollaro USA	623,37
1 Dollaro canadese	579,337
1 Franco svizzero	143,975
1 Corona danese	90,03
1 Corona norvegese	87,237
1 Corona svedese	120,70
1 Fiorino olandese	172,86
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	127,186
1 Lira sterlina	1738,95
1 Marco germanico	156,15
1 Scellino austriaco	24,151
1 Escudo Port.	21,692
1 Peseta Sp.	10,404

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 87-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 87-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Barone Teresa con sede in Napoli, via degli Azzimatori, n. 32.

(6411)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 2-CR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 2-CR » a suo tempo assegnato alla ditta Giussani & Roberti con sede in Cremona, via G. Verdi, n. 6.

(6412)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1966, è stato respinto il ricorso 7 maggio 1958 prodotto in via straordinaria dall'ex agente dell'Azienda trasporti municipali di Milano, Boaro Mario, avverso la decisione 8 novembre 1957 del Consiglio di disciplina, relativa alla destituzione del servizio.

(6331)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti in data 19 luglio 1966, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 352, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dai signori Lombardi Lina, quale titolare della ditta Procoba, Squillante Vincenzo e Bugaro Giorgio avverso il decreto interministeriale in data 11 ottobre 1963, con il quale venne determinato il prezzo di vendita della banane con decorrenza dal 1° novembre 1963.

(6439)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni in parte emersi in destra del fiume Magra, in comune di Vezzano Ligure (La Spezia).

Con decreto 5 luglio 1966, n. 1070, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi in destra del fiume Magra, segnati nel catasto del comune di Vezzano Ligure (La Spezia) al foglio 17, mappali 112 (mq. 300); 118 (mq. 260); 163 (mq. 980); 164 (mq. 4500); 166 (mq. 2220); 168 (mq. 1340); 170 (mq. 1070); 172 (mq. 1470); 174 (mq. 1170); 176 (mq. 2510); e 180 (mq. 1760) di complessivi mq. 17.580 ed indicati nella planimetria rilasciata il 20 febbraio 1963 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di La Spezia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6363)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Trento del 31 agosto 1927, n. 9246 Gab. con cui al sig. Mansueto Prosser, nato a Calliano (TN) il 25 dicembre 1891, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Prosseri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma originaria di Prosser presentata in data 26 maggio 1966 dal sig. Giovanni Prosseri di Mansueto in atto residente a Merano (BZ);

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Trento del 31 agosto 1927, numero 9246 Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Giovanni Prosseri di Mansueto, nato a Besenello (TN) il 6 novembre 1932 e residente a Merano (BZ) viene ripristinato nella forma originaria di Prosser.

Il sindaco del comune di Merano, provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Trento, addì 27 luglio 1966

Il Commissario del Governo: BIANCHI

(6333)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori, per il Compartimento di Venezia, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato, n. 13 del 15 luglio 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 133 del direttore compartimentale di Venezia, in data 25 maggio 1966, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei centonovanta vincitori per i duecentotredici posti riservati al Compartimento di Venezia nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea.

(6372)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Cagliari, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione per l'iscrizione nella sezione 1ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato, n. 13 del 15 luglio 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 69 del direttore compartimentale di Cagliari, in data 10 giugno 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i sette posti riservati al Compartimento di Cagliari nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocentoventi nove posti di aspiranti assuntori di stazione.

(6373)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli al posto di direttore del Conservatorio di musica di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 26 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 30 giugno 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso al posto di direttore del Conservatorio di musica di Palermo, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1963.

(6418)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 28 del 14 luglio 1966 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964.

(6442)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 26 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 30 giugno 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso per soli titoli al posto di direttore del Conservatorio di musica di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1964.

(6419)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 8890 del 7 maggio 1966, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a 4 posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 11406 del 29 maggio 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Marcarelli Marta	punti	61,63	su 120
2. Marcaccio Vincenzina	»	58,44	»
3. Liguoro Gemma	»	56,84	»
4. Estivo Paduano Carolina	»	56.08	»
5. Boffula Giuseppe	»	55,45	»
6. Cafora Carmela.	»	54,65	»
7. Miele Maria Rosaria	»	54,00	»
8. Di Lauro Dorina	»	53,96	»
9. Guarino Flora	»	53,71	»
10. Iodice Giuseppa	»	53,32	»
11. Lambiase Raffaela	»	53,31	»
12. Persico Costanza	»	53,30	»
13. Selenu Anna	»	53,00	»
14. Saggese Antonia	»	52,73	»
15. Canoro Carmela	»	52,44	»
16. Salocchi Fiorina	»	52,35	»
17. D'Elia Eva	»	49,25	»
18. Licenziata Rosa	»	44,71	»
19. Di Nola Carmela	»	43,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 25 luglio 1966

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14438 del 25 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami a 4 posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1962;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Marcarelli Marta: Casola;
2) Marcaccio Vincenzina: Boscoreale;
3) Liguoro Gemma: S. Gennaro Vesuviano;
4) Estivo Paduano Carolina: Serrara Fontana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 25 luglio 1966

Il medico provinciale: TECCE

(6377)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA - CARRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa-Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 880 in data 1° aprile 1965, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a posto di ostetrica condotta, vacante nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 620 in data 10 marzo 1966, con il quale venivano disposte l'ammissione e la motivata esclusione delle candidate al suddetto concorso;
Visto il proprio decreto n. 483 in data 10 febbraio 1966, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del prefato concorso;
Visti i verbali dei lavori svolti nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esami a posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1964:

1. Isoppo Maria	punti	62,453
2. Ricci Iolanda	»	60,760
3. Figaia Maria	»	56,820
4. Bardini Giuseppina	»	56,470
5. Tabarani Fantina	»	50,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, del Comune interessato e di questo Ufficio.

Massa, addì 30 luglio 1966

Il medico provinciale: CATASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 2068 con il quale si approva la graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa-Carrara alla data del 30 novembre 1964;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice del concorso a posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa-Carrara alla data del 30 novembre 1964 ed è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Montignoso:

Isoppo Maria.

Il sindaco del Comune suindicato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio della Prefettura, del Comune interessato e di questo Ufficio.

Massa, addì 30 luglio 1966

Il medico provinciale: CATASSI

(6378)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1667/14.6.1 del 4 marzo 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1965;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Rovigo, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Rovigo e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico a due posti di veterinario condotto consorziale vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1965, è così costituita:

Presidente:

Menegazzo dott. Felice, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Santaniello dott. Luigi, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Zanacca dott. Giuseppe, veterinario provinciale capo;
Seren prof. Ennio, docente universitario di patologia e clinica medica veterinaria;
Montroni prof. Luigi, docente universitario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Stefani dott. Gino, veterinario condotto:

Segretario:

Novielli dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Rovigo, della prefettura di Rovigo e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 25 luglio 1966

Il veterinario provinciale: SANNA

(6420)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 29 luglio 1966, n. **21**.

Intervento straordinario per la costruzione di alloggi per sinistrati della città di Agrigento, a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *del* 30 *luglio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'acquisto ed al collocamento in opera di alloggi prefabbricati da destinare agli abitanti degli edifici della città di Agrigento di cui sia stato disposto lo sgombero per motivi di pubblica incolumità nonchè alle opere occorrenti per la creazione delle infrastrutture necessarie fra cui le opere di fognature, condotte ed allacciamenti idrici, impianti di illuminazione ed altre opere connesse.

E' altresì, autorizzato all'acquisto ed al collocamento in opera di edifici prefabbricati da destinare a scuole e ad attività connesse alle esigenze derivanti dal nuovo insediamento.

Art. 2.

La progettazione e le esecuzioni delle opere previste dall'art. 1 e la gestione tecnico-amministrativa e contabile sono delegate all'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Agrigento.

Ai fini dell'applicazione delle norme previste dalla presente legge, l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile provvede, senza l'audizione di preventivi pareri previsti dalle norme vigenti, alla approvazione dei progetti ed alla procedura dell'appalto delle opere, anche in deroga alle norme vigenti.

E' altresì autorizzato all'acquisto diretto, od all'appalto a trattativa privata, per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge.

L'approvazione dei progetti da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e delle espropriazioni.

Per l'occupazione delle aree e per le conseguenti espropriazioni provvede il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Agrigento.

Art. 3.

All'assegnazione degli alloggi e dei locali da adibire alle finalità previste dal secondo comma dell'art. 1, provvede una Commissione presieduta dal prefetto o da un funzionario da lui delegato e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o da un suo delegato, dal sindaco di Agrigento o da un suo delegato, dal medico provinciale o da un suo delegato, e da tre componenti eletti dal Consiglio comunale tra i sui membri, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione delle norme contenute nell'art. 2 si provvede a mezzo di ordini di accreditamento a favore dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Agrigento, anche in deroga ai limiti di importo previsti dalla vigente legislazione regionale.

Sulle relative disponibilità l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Agrigento provvede ai pagamenti ed è tenuto, a lavori eseguiti, a presentare i rendiconti all'Assessore per i lavori pubblici.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.

Al relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio per l'anno finanziario in corso, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata.

Cap. 84	L. 550.000.000
Cap. 147	» 100.000.000
Cap. 574	» 50.000.000
Cap. 670	» 100.000.000
Cap. 684-*ter*	» 150.000.000
Cap. 687	» 50.000.000

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione sicilana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 29 luglio 1966

CONIGLIO

NICOLETTI

LEGGE 29 luglio 1966, n. **22**.

Norme per le revisioni ordinarie delle cooperative in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *del* 30 *luglio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, esercitano nel territorio della Regione la vigilanza sulle cooperative e gli altri enti cooperativi ad esse aderenti con le modalità previste nella presente legge.

Art. 2.

Presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è istituito un elenco regionale di revisori designati dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 3.

Possono far parte dell'elenco regionale dei revisori coloro che sono in possesso di laurea o di diploma di ragioniere, di geometra o di perito agrario o di licenza di scuola media superiore o che siano funzionari delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, che risultino incesurati e di buona condotta civile e morale.

Art. 4.

Le ispezioni ordinarie per le cooperative aderenti vengono disposte dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo a mezzo dei propri revisori iscritti nell'elenco regionale.

Art. 5.

Gli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo comunicano ogni trimestre all'Assessorato del lavoro e della cooperazione l'elenco delle cooperative che sottopongono a revisione ordinaria indicando per ciascuna di esse il nome del revisore incaricato.

Art. 6.

Gli organi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo trasmettono all'Assessorato del lavoro e della cooperazione, entro trenta giorni dall'ispezione, copia della relazione del revisore.

Art. 7.

Per ogni revisione, gli uffici regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela ricevono un sussidio straordinario a titolo di concorso nelle spese.

Detto sussidio straordinario è stabilito forfettariamente nelle seguenti misure:

a) enti cooperativi che hanno un numero di soci non superiore a 100 od un capitale versato d'importo non superiore a L. 100.000: L. 35.000;

b) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 100 e non superiore a 300 od un capitale versato di importo superiore a L. 100.000 e non superiore a L. 500.000: L. 50.000;

c) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 300 e non superiore a 1.000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 1.000.000: L. 70.000;

d) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 1.000 e non superiore a 4.000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 90.000;

e) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 4.000 od un capitale versato d'importo superiore a lire 2.000.000: L. 100.000.

Art. 8.

L'Assessore regionale del lavoro e della cooperazione corrisponde alle associazioni i sussidi straordinari previsti all'articolo precedente alla fine di ogni trimestre, desumendone l'ammontare dalle relazioni dei revisori in suo possesso.

Art. 9.

Gli uffici regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo entro il 31 marzo di ogni anno trasmettono all'Assessorato del lavoro e della cooperazione una relazione sul servizio e sulle revisioni effettuate.

Art. 10.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa continuativa annua di 40.000.000 di lire decorrente dall'anno finanziario in corso.

Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante la riduzione di L. 30.000.000 annui della spesa continuativa annua autorizzata per le finalità di cui all'art. 4, lettera *d*), della legge 30 dicembre 1960, n. 48, e con la eliminazione della spesa continuativa annua di L. 10.000.000 autorizzata per le finalità di cui all'art. 4, lettera *e*), della legge medesima.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 48, modificata dalle leggi 28 dicembre 1961, n. 31 e 13 marzo 1963, n. 18 per le finalità di cui all'art. 4, lettere *d*) ed *e*), della medesima legge 30 novembre 1960, n. 48, sono rispettivamente ridotte od eliminate in conseguenza del precedente comma.

Art. 11.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione sicilana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 29 luglio 1966

CONIGLIO

NAPOLI

LEGGE 29 luglio 1966, n. **23**.

Modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 48, concernente: « Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *del* 30 *luglio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla lettera *a*) dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è anche autorizzato ad istituire direttamente i predetti corsi nonchè quelli per l'aggiornamento di funzionari degli uffici centrali dell'Amministrazione regionale e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale addetti alla vigilanza sulle cooperative. In tal caso, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione si avvale dell'ISIDA o di altri istituti specializzati, previa stipula di apposite convenzioni ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione sicilana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 29 luglio 1966

CONIGLIO

NAPOLI

(6409)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.